

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Azienda Speciale Cisterna Ambiente (nel seguito Cisterna Ambiente), con sede legale in Cisterna di Latina, via Traversa di 1° Maggio snc, iscritta al Registro Imprese di Latina, codice fiscale e p. iva n. 02106980598, rappresentata dal Direttore Generale ing. Paolo Maria de Felice,

e

il Centro Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile - **Sapienza Università di Roma** (nel seguito CERSITES Sapienza) con sede e domicilio fiscale in Latina Via XXIV Maggio, 04100 Latina, rappresentato per delega dal Direttore Prof. Vincenzo Petrozza

PREMESSO CHE

- il Centro CERSITES Sapienza è un centro interdipartimentale omologato come Centro di ricerca e servizi;
- il CERSITES Sapienza persegue la finalità di gestire e promuovere l'attività di ricerca istituzionale, la gestione e la promozione di servizi di supporto alla didattica svolta presso La Sapienza – Sede di Latina;
- il CERSITES Sapienza promuove e potenzia, mediante l'integrazione interdisciplinare, le attività di ricerca di competenza dei Dipartimenti di seguito riportati:
 - Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente
 - Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche
 - Dipartimento di Management
 - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
 - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
 - Dipartimento di Scienze di base e applicate per l'Ingegneria
 - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni
 - Dipartimento di Metodi e Modelli per l'economia delle attività produttive
 - Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive
 - Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale "Ruberti"



- nonché la condivisione di strumentazione e/o laboratori particolarmente complessi utilizzabili sia dall'utenza interna sia, eventualmente, dall'utenza esterna;
- tra le attività del CERSITES Sapienza rientrano inoltre: la gestione di percorsi relativi a corsi di alta formazione, la promozione e la realizzazione di progetti con istituzioni italiane e straniere, la promozione di attività di terza missione;
- il CERSITES Sapienza è un centro di spesa dotato di autonomia secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la Cisterna Ambiente è un'Azienda Speciale del Comune di Cisterna di Latina di cui al dlgs n. 267/2000, specializzata nella gestione dell'igiene urbana del medesimo Comune, promuove iniziative alla sensibilizzazione e attuazione sulle tematiche della raccolta diversa avanzata e del riciclaggio dei rifiuti; elabora e redige piani di sviluppo energetico ambientale; l'oggetto sociale prevede lo sviluppo di servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;

CONSIDERATO CHE

- Entrambi i soggetti interessati sono impegnati, nei rispettivi ambiti, a promuovere lo sviluppo delle persone, intese come cittadini, studenti, lavoratori, attraverso una formazione che supporti l'implementazione e lo sviluppo delle competenze.
- il mondo del lavoro e dell'impresa con quello dell'Università possono vivere questa collaborazione in termini di migliore vicinanza e comprensione, e hanno bisogno di maggiore integrazione per dare risposte efficaci allo sviluppo dei territori e delle imprese attraverso la crescita delle competenze delle Persone, intese di volta in volta quali cittadini, studenti, lavoratori.
- Questa collaborazione può generare uno scambio di esperienze e buone prassi a vantaggio di quanto suesposto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1



(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Art. 2

(Oggetto)

Le parti si impegnano a scambiarsi esperienze e buone prassi, che stimolino ed orientino esperienze e ricerche in tema di sviluppo delle competenze e rafforzamento della competitività dei territori, delle imprese e delle Persone.

Questa collaborazione potrà svilupparsi attraverso attività quali Seminari, Conferenze, Tavole rotonde, Percorsi formativi, Master, Convegni, Studi e Ricerche, Pubblicazioni, nella realizzazione di progetti di impatto sul territorio e la società: progetti di cooperazione allo sviluppo, progetti di sostenibilità (ambientale, energetica, ecc.), progetti di innovazione e comunicazione sociale.

Queste attività avranno per oggetto l'innovazione, il trasferimento tecnologico, lo sviluppo di attività didattiche e di formazione nel settore dell'Energia, dell'Ambiente, della Sicurezza e della Salute.

Il CERSITES Sapienza e la Cisterna Ambiente dichiarano, inoltre, la propria disponibilità a promuovere:

- a) Conferenze e workshops congiunti sulle attività tecniche svolte, anche allo scopo di orientamento professionale;
- b) Stages didattici e svolgimento di tesi di Laurea e di Dottorato volti all'approfondimento di aspetti tecnico-scientifici;
- c) Corsi di formazione e ricerche su tematiche di comune interesse;
- d) Sperimentazioni di nuove metodologie didattiche.

Art. 3



(Comitato Tecnico-Scientifico)

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 viene costituito un Comitato Tecnico-Scientifico che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo.

Il Comitato è costituito da quattro membri, 2 espressi dal CERSITES Sapienza tra i quali almeno uno rappresentante dell'area di Ingegneria Civile e Industriale, 2 espressi dalla Cisterna Ambiente. Il Comitato nella sua attività può avvalersi della collaborazione di eventuali risorse che apportino utili competenze specialistiche; ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Il Comitato ha il compito di orientare, indirizzare, supportare le attività oggetto del presente documento.

Art. 4

L'articolazione del presente accordo di collaborazione riflette, ai fini operativi, le disposizioni contenute nella legge 21/2/80 n. 28 nel D.P.R. 11/7/80 n. 382 e successive modificazioni e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato dall'Università ai sensi della legge del 9/5/89 n. 168.

Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo le Parti potranno procedere alla stipula di specifici accordi o contratti in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui all'Art.2. I Contratti dovranno essere approvati e sottoscritti dagli organi competenti per ciascuna Parte, a seconda delle rispettive regole e ordinamenti.

Le parti, fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, concorderanno:

- i termini e le condizioni delle singole iniziative che verranno, di volta in volta, attivate;
- le forme per i necessari adeguamenti del presente Accordo alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso dell'accordo stesso.

Art. 5

(Modalità di accesso ai locali)

Ai fini del presente Accordo, le due parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altra Parte impegnato in attività di collaborazione regolate dai contratti di cui agli articoli precedenti. Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 6

(Durata)

La durata del presente accordo è biennale e decorre dalla data della sottoscrizione. Il presente accordo si intende tacitamente rinnovato per il biennio successivo, salvo diversa comunicazione scritta e motivata da parte di uno dei due soggetti.



Art. 7

(Recesso)

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata PEC. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 8

(Riservatezza)

Il CERSITES Sapienza e Cisterna Ambiente potranno richiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà, che verranno messe a disposizione per l'ampliamento degli studi stessi.

Il CERSITES Sapienza e Cisterna Ambiente si riservano il diritto di pubblicare, previo accordo tra le Parti, i risultati delle ricerche commissionate, purché non vengano compromessi gli interessi delle parti committenti. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi e denominazioni delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università e di Cisterna Ambiente per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di Cisterna Ambiente e dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi e denominazione delle parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 9

(Tutela del *know-how*)

Ogni Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze brevettate, che la stessa dimostri di possedere precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo, o che la stessa possiede al di fuori dello stesso ancorché queste fossero messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività suddette. La proprietà delle conoscenze tecniche e le procedure preesistenti, non brevettate, sviluppate antecedentemente ed utilizzate per l'esecuzione della ricerca dalle Parti, sono e rimangono di proprietà di ciascuna Parte. Ulteriori specifiche sulla proprietà intellettuale si rimandano alla normativa vigente e verranno articolate in successivi atti.

Il Direttore del C.I.R.S.T.I.S.
Università di Roma
Vittorio Pontecorvo

CistemaAmbiente
Via F. Maggiorani, 10
04012 Cisterna di Latina (LT)
Tel. Fax: e P. Iva: 0210690598
Numero REA: LT 146276



7 

Art. 10

(Legge applicabile e Foro esclusivo competente)

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile e per il tramite del Comitato di cui all'Art.3, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Latina.

Art 11

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Il presente atto è redatto in carta semplice ed in duplice copia e non è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Latina, 27/05/2024

per il CERSITES
Il Direttore Prof. Vincenzo Petrozza

Il Direttore del CERSITES
Sapienza Università di Roma
Vincenzo Petrozza

CisternaAmbiente

Traversa di Via I° Maggio, snc

04012 Cisterna di Latina (LT)

Cod. Fisc. e P. Iva: 02106980598

Numero REA : LT 146276